

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Forma Prodotto : Miscela
Nome Prodotto : 69% UR

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi pertinenti identificati

Uso della sostanza o miscela : Regolatore di umidità

1.2.2 Usi sconsigliati

Non sono disponibili ulteriori informazioni

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Azienda

Boveda Inc.
10237 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343 Stati Uniti
+1 952-745-2900
info@bovedainc.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : ChemTel LLC
(800)255-3924 (Nord America)
+1 (813)248-0585 (Internazionale)

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irritazione oculare 2 H319

Testo completo delle classi di pericolo, indicazioni di pericolo H e EUH: vedere sezione 16

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



GHS07

Avvertenza (CLP) : Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Causa grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza (CLP) :

P102- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

P264 - Lavare accuratamente mani, avambracci e viso dopo l'uso.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con cautela con acqua per alcuni minuti. Se presenti e se rimovibili facilmente, rimuovere eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare.

P337+P313 - Se l'irritazione oculare persiste: rivolgersi a un medico.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione : L'esposizione può aggravare patologie oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

La miscela non contiene sostanze di peso pari o superiore allo 0,1% tra quelle presenti nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59(1) REACH relativo alle proprietà endocrine-distruttive o identificate come proprietà endocrine-distruttive secondo i criteri stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Inapplicabile

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

3.2 Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Cloruro di ammonio	(N. CAS) 12125-02-9 (N. CE) 235-186-4 (N. indice CE) 017-014-00-8	20,2	Tossicità acuta 4 (Per via orale), H302 Irritazione oculare 2, H319

Testo completo delle indicazioni di pericolo H e EUH: vedere sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generali** : Non somministrare mai nulla per via orale a soggetti in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (mostrare l'etichetta se possibile).
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione** : In caso di sintomi, recarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Rivolgersi a un medico in caso di difficoltà respiratorie persistenti.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle** : Rimuovere gli indumenti contaminati. Immergere immediatamente la zona interessata in acqua per almeno 15 minuti. Rivolgersi a un medico se l'irritazione peggiora o persiste.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi** : Sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Se presenti e se rimovibili facilmente, rimuovere eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare. Rivolgersi a un medico se l'irritazione peggiora o persiste.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione** : Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Rivolgersi a un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/effetti** : Causa grave irritazione oculare.
- Sintomi/effetti in caso di inalazione** : L'esposizione prolungata può causare irritazione.
- Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle** : L'esposizione prolungata può causare irritazione cutanea.
- Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi** : Il contatto con gli occhi causa grave irritazione con arrossamento e gonfiore della congiuntiva.
- Sintomi/effetti in caso di ingestione** : L'ingestione può causare effetti avversi.
- Sintomi cronici** : Nessuno in normali condizioni d'uso.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di problemi, consultare un medico. Se è necessaria assistenza medica, tenere il contenitore del prodotto o l'etichetta a portata di mano.

SEZIONE 5: MISURE ANTICENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : Spruzzo d'acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcool o sostanze chimiche asciutte.
- Mezzi di estinzione non idonei** : Non usare un getto d'acqua potente. Un getto d'acqua potente potrebbe estendere l'incendio.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericolo di incendio** : Non infiammabile ma può bruciare ad alte temperature.
- Pericolo di esplosione** : Prodotto non esplosivo.
- Reattività** : Non si conosce nessuna reazione pericolosa in normali condizioni d'uso.
- Prodotti combustibili pericolosi** : Ossidi di azoto e carbonio. Cloro.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Misure precauzionali in caso di incendio** : Prestare attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
- Istruzioni per gli addetti all'estinzione degli incendi** : Usare un getto d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti alle fiamme.
- Equipaggiamento di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi** : Non accedere all'area dell'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresi dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Ulteriori informazioni** : Gli incendi possono provocare irritazione e/o liberare gas tossici.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni generali** : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Non respirare (vapori, aerosol, liquidi nebulizzati).

6.1.1 Per personale non appartenente ai servizi di emergenza

- Dispositivi di protezione** : Indossare dispositivi di protezione individuale adatti (DPI).

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

- Procedure di emergenza** : Allontanare il personale non necessario.
- 6.1.2 Per personale addetto alle emergenze**
- Dispositivi di protezione** : Fornire dispositivi di protezione adatti al team preposto alla bonifica.
- Procedure di emergenza** : Arrivato nell'area interessata, un primo soccorritore dovrà individuare la presenza di prodotti pericolosi, proteggere sé stesso e le altre persone, mettere l'area in sicurezza e contattare il personale qualificato non appena possibile per ricevere assistenza. Ventilare l'area.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare immissioni superflue nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Per il contenimento** : Contenere le perdite con argini o materiale assorbente per evitare dispersioni e penetrazioni in fognature o corsi d'acqua.
- Metodi di bonifica** : Assorbire e/o contenere le perdite con materiale inerte e trasferirlo poi in un contenitore adatto. Contattare le autorità competenti in caso di perdite.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alla Sezione 8 per il controllo dell'esposizione/protezione individuale e alla Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: GESTIONE E CONSERVAZIONE

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura** : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Lavare le mani e altre parti esposte con acqua e sapone neutro prima di mangiare, bere o fumare e alla fine della giornata di lavoro. Non respirare (vapori, aerosol, liquidi nebulizzati).
- Misure igieniche** : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Disposizioni tecniche** : Conformi ai regolamenti applicabili.
- Condizioni per la conservazione** : Immagazzinare secondo i sistemi nazionali di classi di stoccaggio applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere/Conservare al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da temperature estremamente basse o elevate e da materiali incompatibili.
- Materiali incompatibili** : Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

7.3 Usi finali specifici

Regolatore di umidità

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 Parametri di controllo

Fare riferimento alla Sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sui valori limite nella sezione 8.1, compresa la normativa o la norma nazionale che determina un certo limite.

Cloruro di ammonio (12125-02-9)		
Belgio	OEL TWA (Base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	10 mg/m ³ (fumo)
Belgio	OEL STEL (Base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	20 mg/m ³ (fumo)
Bulgaria	OEL TWA (Base giuridica: Reg. n. 13/10)	10 mg/m ³
Croazia	OEL TWA (Base giuridica: OG n. 91/2018)	10 mg/m ³
Croazia	OEL STEL (Base giuridica: OG n. 91/2018)	20 mg/m ³
Repubblica Ceca	OEL TWA (Base giuridica: Reg. 41/2020)	5 mg/m ³ (fumo)
Danimarca	OEL TWA (Base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	10 mg/m ³ (fumo)
Francia	OEL TWA (Base giuridica: INRS ED 984)	10 mg/m ³ (fumo)
Grecia	OEL TWA (Base giuridica: PWHSE)	10 mg/m ³ (fumo)
Grecia	OEL STEL (Base giuridica: PWHSE)	20 mg/m ³ (fumo)
Irlanda	OEL TWA (Base giuridica: 2020 COP)	10 mg/m ³ (fumo)
Irlanda	OEL STEL (Base giuridica: 2020 COP)	20 mg/m ³ (fumo)
USA ACGIH	OEL TWA (Base giuridica: IMDFN1)	10 mg/m ³ (fumo)
USA ACGIH	OEL STEL (Base giuridica: IMDFN1)	20 mg/m ³ (fumo)
Lettonia	OEL TWA (Base giuridica: Reg. n. 325)	10 mg/m ³
Lituania	OEL TWA (Base giuridica: HN 23:2011)	10 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (Base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m ³ (pari al valore limite per le polveri nocive)
Norvegia	OEL STEL (Base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	20 mg/m ³ (pari al valore limite per le polveri nocive)
Polonia	OEL TWA (Base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	10 mg/m ³ (frazione di vapore e inalabile)
Polonia	OEL TWA (Base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	20 mg/m ³ (vapore e frazione inalabile)

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

Cloruro di ammonio (12125-02-9)		
Portogallo	OEL TWA (Base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m ³ (fumo)
Portogallo	OEL STEL (Base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	20 mg/m ³ (fumo)
Romania	OEL TWA (Base giuridica: Decreto Gov. N. 1218)	5 mg/m ³
Romania	OEL STEL (Base giuridica: Dec. Gov. N. 1218)	10 mg/m ³
Spagna	OEL TWA (Base giuridica: OELCAIS)	10 mg/m ³ (fumo)
Spagna	OEL STEL (Base giuridica: OELCAIS)	20 mg/m ³ (fumo)
Svizzera	OEL TWA (Base giuridica: OLVSNALF)	3 mg/m ³ (polvere inalabile)


8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

: Fontanelle oculari e docce di emergenza devono essere disponibili in prossimità di luoghi soggetti a potenziali esposizioni. Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nelle aree ristrette. Assicurarsi che tutti i regolamenti nazionali/locali siano rispettati.

Dispositivi di protezione individuale

: Guanti. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e dopo averne discusso con il fornitore dei dispositivi di protezione stessi.



Materiali per indumenti protettivi

: Tessuti e materiali resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione delle mani

: Indossare guanti protettivi.

Protezione degli occhi

: Occhiali protettivi contro le sostanze chimiche o occhiali di sicurezza con protezione laterale.

Protezione della pelle e del corpo

: Evitare il contatto frequente con la pelle. All'occorrenza possono essere necessari tessuti e materiali resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione delle vie respiratorie

: In caso di superamento dei limiti di esposizione o di irritazione, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie approvati. In caso di ventilazione inadeguata, atmosfera con carenza di ossigeno o con livelli di esposizione non noti, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie approvati.

Ulteriori informazioni

: Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore, aspetto	: Non determinato.
Colore	: Non determinato.
Odore	: Non determinato
Soglia odore	: Dati non disponibili
pH	: 3,0 – 4,1
Tasso di evaporazione	: Dati non disponibili
Punto di fusione	: Non disponibile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Dati non disponibili
Punto di infiammabilità	: Dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Dati non disponibili
Infiammabilità (solido, gassoso)	: Inapplicabile
Pressione di vapore	: Dati non disponibili
Densità di vapore relativa a 20°C	: Dati non disponibili
Densità relativa	: Dati non disponibili
Solubilità	: parzialmente solubile.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	: Dati non disponibili
Viscosità	: 2135 – 2245 cP
Proprietà esplosive	: Dati non disponibili
Proprietà ossidanti	: Dati non disponibili
Limiti di esplosività	: Non disponibile
Rapporto di aspetto delle particelle	: Inapplicabile

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

Stato di aggregazione delle particelle	: Inapplicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	: Inapplicabile
Superficie specifica delle particelle	: Inapplicabile
Polverosità delle particelle	: Inapplicabile

9.2 Ulteriori informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa in normali condizioni d'uso.

10.2 Stabilità chimica

Stabile sotto le condizioni di manipolazione e immagazzinamento raccomandate (vedere sezione 7).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

Luce diretta del sole, temperature estremamente basse o elevate e materiali incompatibili.

10.5 Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può liberare: Ossidi di azoto e carbonio. Cloro.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Possibili vie di esposizione	: Contatto con la pelle, contatto con gli occhi, ingestione
Tossicità acuta (per via orale)	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (per via cutanea)	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (per inalazione)	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cloruro di ammonio (12125-02-9)	
LD50 Orale Ratto	1650 mg/kg
LD50 Orale	1410 mg/kg
LD50 Cutanea Ratto	> 2000 mg/kg (Nessun decesso osservato)

Corrosione/irritazione cutanea	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti) pH: 3,0 – 4,1
Lesione/irritazione oculare	: Causa grave irritazione oculare. pH: 3,0 – 4,1
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Cancerogenicità	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Sintomi/lesioni in caso di inalazione	: L'esposizione prolungata può causare irritazione.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle	: L'esposizione prolungata può causare irritazione cutanea.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi	: Il contatto con gli occhi causa grave irritazione con arrossamento e gonfiore della congiuntiva.

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : L'ingestione può causare effetti avversi.

Sintomi cronici : Nessuno in normali condizioni d'uso.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la/le sostanza/e nella miscela non elencata/e di seguito non ha/hanno proprietà di interferenza endocrina nei confronti degli esseri umani dato che non soddisfa/soddisfano i criteri di cui alla sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri di cui al Regolamento (UE) 2018/605, o la/le sostanza/e non è/sono soggetta/e a obbligo di divulgazione.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta) : Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica) : Non classificato (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cloruro di ammonio (12125-02-9)	
EC50 - Crostacei [1]	161 mg/l
LC50 - Pesce [2]	42,91 mg/l (Tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistenza e degradabilità

69% UR	
Persistenza e degradabilità	Si prevede che sia biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

69% UR	
Potenziale di bioaccumulo	Non è previsto il bioaccumulo.

12.4 Mobilità nel suolo

69% UR	
Ecologia - Suolo	Filtra se esposto all'acqua.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene nessuna sostanza considerata PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ secondo l'allegato XVIII del Regolamento REACH

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Sulla base dei dati disponibili, la/le sostanza/e nella miscela non elencata/e di seguito non ha/hanno proprietà di interferenza endocrina nei confronti di organismi bersaglio dato che non soddisfa/soddisfano i criteri di cui alla sezione B del Regolamento (UE) 2017/2100 e/o i criteri di cui al Regolamento (UE) 2018/605, o la/le sostanza/e non è/sono soggetta/e a obbligo di divulgazione.

12.7 Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Nessuno noto.

Ulteriori informazioni : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione regionale (Rifiuti) : Smaltire secondo le normative ufficiali.

Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire in discarica o inceneritore secondo le normative locali.

Raccomandazioni sullo smaltimento nella rete fognaria : Non smaltire i rifiuti nella rete fognaria.

Raccomandazioni sullo smaltimento del prodotto/imballaggio : Smaltire contenuto/contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Ulteriori informazioni : Non immettere nelle fognature; smaltire in modo sicuro il materiale e il contenitore.

Ecologia - Materiali di scarto : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in conformità a determinati presupposti al momento della stesura della SDS e possono variare in base a una serie di variabili che potrebbero essere state o meno note al momento della pubblicazione della SDS.

In conformità con ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1 Numero ONU o numero identificativo	
Non regolamentato per il trasporto	
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	
Non regolamentato per il trasporto	

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto

Non regolamentato per il trasporto

14.4 Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

14.5 Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono disponibili ulteriori informazioni

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Inapplicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1 Regolamento UE

15.1.1.1 Informazioni Allegato XVII REACH

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006:

3(b) Sostanze o miscele che soddisfano i criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10	69%
--	-----

15.1.1.2 Informazioni sull'elenco delle sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate REACH

15.1.1.3 POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti.

15.1.1.4 PIC Regolamento UE (649/2012) - Informazioni sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5 Informazioni Allegato XIV REACH

Non contiene sostanze REACH presenti nell'Allegato XIV

15.1.1.6 Informazioni sulle sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009)

Non sono disponibili ulteriori informazioni

15.1.1.7 Informazioni sull'inventario CE

Cloruro di ammonio (12125-02-9)

Indicato nell'inventario CEE EINECS (Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio)

15.1.1.8 Ulteriori informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni

15.1.2 Normative nazionali

Non sono disponibili ulteriori informazioni

15.1.3 Liste degli inventari internazionali

Cloruro di ammonio (12125-02-9)

Indicato nell'inventario statunitense TSCA (Toxic Substances Control Act) - Stato: Attivo

Indicato nella lista canadese DSL (Domestic Substances List)

Indicato nell'inventario canadese IDL (Ingredient Disclosure List)

Indicato nell'introduzione dello Schema introduttivo australiano sulle sostanze chimiche industriali (Inventario AICIS)

Indicato nell'inventario PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Indicato nell'inventario giapponese ENCS (Existing & New Chemical Substances)

Indicato nell'inventario KECL/KECI (Korean Existing Chemicals Inventory)

Indicato nell'inventario IECS (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Indicato nell'inventario NZIoC (Nuova Zelanda Inventario of Chemicals)

Indicato nell'inventario giapponese ISHL (Industrial Safety and Health Law)

Indicato nell'inventario INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Indicato nell'inventario TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory)

Indicato nell'inventario NCI (Vietnam - National Chemicals Inventory)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni sulla sicurezza chimica

SEZIONE 16: ULTERIORI INFORMAZIONI

Data di elaborazione o di ultima : 08/04/2022

revisione

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

Fonti dei dati : Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati per la stesura di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a banche dati, siti web ufficiali di enti normativi governativi, informazioni specifiche di produttori o fornitori di prodotti/ingredienti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifiche delle sostanze secondo il GHS o la loro successiva adozione del GHS.

Ulteriori informazioni : Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

Testo completo delle indicazioni di pericolo H e EUH:

Tossicità acuta 4 (Per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Irritazione oculare 2	Grave lesione/irritazione oculare, categoria 2
H302	Nocivo se ingerito.
H319	Causa grave irritazione oculare.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irritazione oculare 2	Metodo di calcolo
-----------------------	-------------------

Indicazione delle modifiche

Non sono disponibili ulteriori informazioni

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN – Accordo europeo sul trasporto internazionale per via fluviale di merci pericolose
ADR – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA - Stima tossicità acuta
BCF - Fattore di bioconcentrazione
BEI - Indici di esposizione biologica
BOD – Domanda biochimica di ossigeno
Numero CAS - Chemical Abstracts Service
CLP – Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio
COD – Domanda chimica di ossigeno
CE – Comunità Europea
EC50 - Concentrazione effettiva mediana
CEE – Comunità Economica Europea
EINECS – Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio
N. EmS (Incendio) - Programma di emergenza in caso di incendio secondo il codice IMDG
N. EmS (Perdite) - Programma di emergenza in caso di perdite secondo il codice IMDG
UE – Unione Europea
ERC50 - EC50 in termini di riduzione del tasso di crescita
GHS – Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA - International Air Transport Association
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code - Normativa internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV – Valori limite indicativi di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana 50
LD50 - Dose letale mediana 50
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra la concentrazione di equilibrio (C) di una sostanza disciolta in un sistema bifase costituito da due solventi ampiamente immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK – Concentrazione massima sul posto di lavoro/Concentrazione massima consentita
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis
NTP – Programma nazionale di tossicologia
OEL - Limiti di esposizione professionale
PBT - Persistenti, bioaccumulabili e tossici
PEL - Limite di esposizione consentito
pH – Potenza di idrogeno
REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID – Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata
SDS - Scheda di dati di sicurezza
STEL - Valore limite per brevi esposizioni
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEL TRK – Concentrazioni di orientamento tecnico
ThOD – Richiesta teorica di ossigeno
TLM - Limite di tolleranza medio
TLV - Valore limite di soglia
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte
TSCA - Toxic Substances Control Act
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC – Composti organici volatili
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria
VLE – Valeur Limite D'exposition
VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistenti e molto bioaccumulabili
WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Base giuridica del valore limite*

*Comprende i regolamenti/le norme sotto elencati e a essi correlati e i successivi emendamenti

UE - UE 2019/1831 ai sensi di 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e che modifica le Direttive della Commissione 2000/39/CE.

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei

UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sugli agenti cancerogeni del Ministero federale dell'Economia e del Lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco sostanze, pubblicato da: Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica d'Austria con emendamento tramite Gazzetta del Governo II (BGBl. II) n. 119/2004) e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, ultima modifica tramite BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 modificato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio della salute sul posto di lavoro nel 2008, pubblicata tramite BGBl. II n. 224/2007 del Ministro austriaco del Lavoro e delle Politiche sociali, ultima modifica tramite BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Regio decreto 21/01/2020 - Regio decreto che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici del Libro VI del codice del benessere sul lavoro riguardante l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice del benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro Codice del lavoro, Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (marcatori biologici di esposizione) o dei marcatori biologici di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020) e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla tutela dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla tutela dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, sui valori limite di esposizione e sui valori limite biologici. Gazzetta ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento 268/2001 del Consiglio dei Ministri del Governo di Cipro - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come da modifica tramite Regolamento 16/2019 e Regolamento 153/2001 del Consiglio dei Ministri - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - cancerogene), come da modifica dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - cancerogene) e Legge 47(I) 2000 - Sicurezza e salute professionale (Amianto), come da modifica tramite Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i limiti di esposizione professionale come da modifica

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll. che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll. che stabilisce le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'implementazione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza per i valori limite per le sostanze e i materiali. Ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, etc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, modificato da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche pericolose e materiali contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, modificato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 valori OEL 2020 Pubblicazioni del Ministero degli Affari Sociali e della Salute 2020:24 Allegato 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia. Pubblicato nel 2016 dall'INRS, Istituto nazionale francese di ricerca e sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro, revisionato e aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009 relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche

lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6.) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi relativi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegati XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori limite biologici obbligatori e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione sul lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche nei luoghi di lavoro, modificato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, modificato dall'ordinanza V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti dai rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Cap. 424 - Legge delle autorità maltesi per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come da modifica dalla: Nota legale 353, 53, 198, e 57.

Paesi Bassi- OWCRLV - Regolamento sulle condizioni professionali di lavoro, valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), Decreto legge 35/2020.

Romania - Dec. Gov. n. 1218 - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione agli agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato dalla Decisione n. 157, 584, 359, e 1.

Slovacchia - Decreto Gov. 33/2018 - Decreto governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti a contatto con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la tutela dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti delle sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificata da 38/15, 79/19. Regolamento per la tutela dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione Feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e guida generale sui valori limite igienici

Svizzera - OLVSNAlF - Valori limite professionali 2020 - Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed elenco dei valori MAK.

69% UR

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento emendativo (UE) 2020/878

per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN.

2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

UE GHS SDS (2020/878)

Queste informazioni si basano sulle conoscenze attuali e intendono descrivere il prodotto esclusivamente con lo scopo di soddisfare i requisiti riguardanti salute, sicurezza e ambiente. Non devono quindi essere intese come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.